

Comunicazione a:

FARMACIE

Stupefacenti: conservazione dei bollettini di consegna

L'articolo 63, capoverso 2 dell'Ordinanza sul controllo degli stupefacenti stabilisce che le acquisizioni devono essere documentate mediante i bollettini di consegna. Tali documenti devono essere conservati per 10 anni.

Non è prevista nessuna eccezione per gli stupefacenti dell'elenco b. Ne consegue che anche i bollettini di consegna che accompagnano le benzodiazepine devono essere conservati per 10 anni.

I bollettini individuali possono essere eliminati se il grossista allestisce un riepilogo mensile o annuale delle forniture effettuate, indicante la data e il quantitativo di ogni singola consegna.

Per contro, le registrazioni delle forniture contenute nel sistema informatico non sono ritenute sufficienti.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale